

*Soci*

**GIGETTO FURLOTTI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FABRIZIO PIZZOLA**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**ANDREA PELLEGRINO**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**PAOLO PERCALLI**  
Consulente del Lavoro  
Conciliatore Professionale

**CRISTIAN SALVI**  
Dottore Commercialista

**LETIZIA BELLI**  
Dottore Commercialista

**FEDERICO BOTTRIGHI**  
Dottore Commercialista

**MARTA VITALI**  
Consulente del Lavoro

**PAOLO DELIETI**  
Avvocato

**MASSIMO ZERBINI**  
Avvocato

**Parma, 18 febbraio 2014**

**OGGETTO: Lo "split payment" si affianca alla fattura elettronica**

Il meccanismo dello "split payment", che pone in capo all'acquirente l'obbligo del versamento all'Erario dell'Iva indicata in fattura, è applicabile alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioni, salvo che queste ultime non siano già debtrici d'imposta ai sensi delle disposizioni generali in materia di Iva (i.e. reverse charge) o non si tratti di compensi per prestazioni di servizi soggette a ritenuta d'acconto a titolo di imposta sul reddito.

Per quanto riguarda gli obblighi a carico dei fornitori, questi sono tenuti ad emettere fattura secondo le ordinarie regole (dunque esponendo l'imposta), con l'annotazione "scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 23 e 24 del Dpr 633/1972", ma senza computare l'imposta, come Iva a debito, in liquidazione periodica (art. 2, co. 2 del DM 23.01.15).

Il nuovo art. 17-ter del Dpr 633/1972 stabilisce, infatti, che viene "... *accreditato al fornitore ... il solo importo del corrispettivo pagato dalla pubblica amministrazione., al netto dell'Iva indicata in fattura. Tale imposta ... [viene] sottratta dalla disponibilità del fornitore e accreditata in un apposito conto per essere acquisita direttamente dall'Erario.*"

Per consentire al cedente/prestatore la corretta contabilizzazione dell'operazione (il credito verso il cliente deve corrispondere al totale della fattura al netto dell'Iva a debito che non sarà incassata) è possibile riportare "in diminuzione" l'importo dell'imposta a carico dell'Ente pubblico (Iva a vostro carico ex art. 17-ter del Dpr 633/1972).

Per chiari motivi di ordine sistematico, le previsioni dell'art. 6, co. 5, secondo periodo del Dpr 633/1972 sull'esigibilità differita (iva in sospensione) non sono più applicabili alle operazioni in parola.

La stessa Legge di Stabilità 2015, per evitare il danno finanziario al fornitore, che non può esercitare la detrazione non incassando l'Iva dai propri clienti, ha integrato il

*Soci*

**GIGETTO FURLOTTI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FABRIZIO PIZZOLA**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**ANDREA PELLEGRINO**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**PAOLO PERCALLI**  
Consulente del Lavoro  
Conciliatore Professionale

**CRISTIAN SALVI**  
Dottore Commercialista

**LETIZIA BELLI**  
Dottore Commercialista

**FEDERICO BOTTRIGHI**  
Dottore Commercialista

**MARTA VITALI**  
Consulente del Lavoro

**PAOLO DELIETI**  
Avvocato

**MASSIMO ZERBINI**  
Avvocato

successivo art. 30, co. 3, lett. a) del citato Dpr, consentendo di richiedere il rimborso annuale e quello infrannuale (art. 38-bis, co. 2 del Dpr 633/1972) in base al presupposto della differenza dell'aliquota media delle vendite e degli acquisti. Inoltre, gli stessi saranno ammessi al rimborso prioritario di cui all'art. 38-bis co. 9 del citato Dpr, limitatamente all'eccedenza detraibile derivante dalle operazioni soggette allo "split payment".

Lo Studio resta a disposizione per qualsiasi chiarimento o approfondimento si rendesse necessario.

Cristian Salvi

Luca Montali